

## ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE

### DETERMINAZIONE N. 108 DEL 21 dicembre 2023

**OGGETTO:** Cessione e cartolarizzazione dei crediti contributivi. Adozione del Secondo Atto modificativo di clausole contrattuali

#### IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

**Visto** il D.P.R. 30 aprile 1970, n. 639;

**Vista** la Legge 9 marzo 1989, n. 88;

**Visto** il Decreto Legislativo 30 giugno 1994, n. 479;

**Visto** il D.P.R. 24 settembre 1997, n. 366;

**Visto** il decreto-legge 10 maggio 2023, n. 51 *“Disposizioni urgenti in materia di amministrazione di enti pubblici, di termini legislativi e di iniziative di solidarietà sociale”* convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 87 e in particolare l’art. 1, comma 2, dello stesso;

**Visto** il D.P.C.M. del 15 giugno 2023 con cui la dott.ssa Micaela Gelera è stata nominata Commissario straordinario dell’Istituto, con i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione attribuiti al Presidente e al Consiglio di amministrazione ai sensi della vigente disciplina;

**Visto** il D.M. dell’11 febbraio 2022 di nomina del Direttore generale dell’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale;

**Visto** il Regolamento di Organizzazione dell’Istituto, adottato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 4 del 6 maggio 2020 e da ultimo modificato con determinazione commissariale n. 49 del 14 settembre 2023 e, in particolare, l’articolo 5 afferente ai poteri del Consiglio di Amministrazione;

**Visto** l’art. 13 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, recante le disposizioni per la *“Cessione e cartolarizzazione dei crediti INPS”*;

**Preso atto** che la cartolarizzazione ha riguardato i crediti contributivi maturati e contabilizzati alla data del 31/12/2005 per le gestioni Aziende con dipendenti (DM) e Artigiani e Commercianti, e quelli maturati e contabilizzati al 31/12/2004 relativamente al settore agricolo, oggetto di sei contratti di cessione di crediti tra l’INPS e la Società per la Cessione e Cartolarizzazione dei crediti contributivi INPS S.p.A. (S.C.C.I. S.p.A.);

**Preso atto**, altresì, che nel 2007 la società cessionaria, S.C.C.I. SpA, limitatamente ai crediti agricoli cartolarizzati, ha sottoscritto dei contratti di Call option e Swap con le banche Bayerische Hypo-und Vereinsbank A.G. (ora Unicredit Bank AG) e Deutsche Bank A.G finalizzati a definire le obbligazioni contributive dei singoli debitori, riservandosi la disponibilità su tutti i crediti agricoli cartolarizzati per quindici anni a decorrere dal 1° aprile 2008;

**Rilevato** che l’ultima serie di titoli obbligazionari è stata rimborsata in data

Il Commissario Straordinario

31 luglio 2011 e che la chiusura delle citate operazioni di cartolarizzazione, attraverso il pagamento del corrispettivo finale, era condizionata alla conclusione dei summenzionati contratti afferenti ai crediti agricoli intercorsi tra la S.C.C.I. S.p.A e le banche citate;

**Rilevato**, altresì, che, nelle more della definitiva chiusura delle cartolarizzazioni, l'Istituto e la S.C.C.I. S.p.A hanno sottoscritto, in data 10 luglio 2012, un primo atto modificativo dei sei originari atti cessione che ha interessato l'art. 3.2 degli stessi (*Corrispettivo*) e l'introduzione dell'art. 11 bis (*Pagamenti*), con la finalità di semplificare le attività di trasferimento e rendicontazione dei crediti riscossi, e che tale modifica contrattuale ha consentito all'INPS di ottenere anticipazioni sul corrispettivo finale, con pagamento definitivo ed irripetibile, a valere sugli incassi eseguiti sui crediti ceduti, ad esclusione di quelli agricoli;

**Vista** l'informativa al Consiglio di Amministrazione del Direttore Generale del 4 novembre 2021, con la quale lo stesso rendeva noto di aver avviato un'interlocuzione tecnico/programmatica con il Ministero dell'Economia e delle Finanze in relazione alle attività propedeutiche alla chiusura dei contratti di cessione e cartolarizzazione tra l'Istituto e la S.C.C.I. S.p.A;

**Preso atto** che il 31 marzo u.s. la S.C.C.I. S.p.A. ha comunicato all'INPS la chiusura formale dei citati contratti di ristrutturazione dei crediti agricoli cartolarizzati e che la definizione dei predetti contratti consente di attivare le iniziative necessarie e propedeutiche alla chiusura delle operazioni di cartolarizzazione già oggetto della citata informativa al Consiglio di Amministrazione;

**Considerato** che la cessazione degli effetti dei contratti citati consente di modificare i contratti di cessione intercorsi con la S.C.C.C.I. S.p.A, estendendo anche alle riscossioni sui crediti agricoli cartolarizzati le modalità di riversamento all'Inps di ulteriori anticipazioni sul corrispettivo finale;

**Vista** la nota del 6 luglio 2023, con la quale l'Istituto ha informato i Ministeri vigilanti che, al fine e nelle more del completamento delle attività preordinate alla chiusura delle operazioni di cartolarizzazione e alla liquidazione della società veicolo S.C.C.I. S.p.A. si sarebbe resa necessaria la rivisitazione del contenuto dell'atto modificativo del 10 luglio 2012, prevedendo che anche le riscossioni afferenti ai crediti agricoli fossero riversate da S.C.C.I. S.p.A. all'INPS a titolo di ulteriori anticipazioni sul corrispettivo finale;

**Tenuto conto** dei riscontri forniti dai predetti Ministeri vigilanti che confermano la validità della proposta dell'INPS di procedere a una revisione delle clausole contrattuali;

**Vista** la clausola 8 dei contratti di cessione e cartolarizzazione dei crediti contributivi, ai sensi della quale per il compimento delle attività di riscossione, l'INPS ha diritto ad una commissione semestrale a carico dell'acquirente, da pagarsi in conformità all'Ordine dei Pagamenti;

**Vista** la clausola 11.1 (b) del sesto contratto di cessione e cartolarizzazione dei crediti contributivi ai sensi della quale, *"a fronte dell'attività di riscossione e di recupero dei Crediti Ceduti effettuata direttamente dall'INPS, quest'ultimo trattiene, a titolo di compenso o rimborso forfettario degli oneri di cui al presente capoverso sostenuti direttamente dall'INPS, un importo pari al 4% di quanto riscosso e recuperato (con tale espressione intendendosi ricompresi anche i crediti riscossi e recuperati ai sensi della*

*clausola 9 del presente contratto e della clausola 9 di ciascuno degli Originari Contratti di Cessione). Tale importo è trattenuto direttamente dall'INPS a valere sugli incassi totali versati dal medesimo all'Acquirente";*

**Tenuto conto** che, a seguito dell'avvenuta estinzione dei Titoli obbligazionari emessi a fronte delle singole operazioni di cessione e cartolarizzazione nonché della cessazione dell'efficacia dei contratti relativi alle operazioni di ristrutturazione dei crediti agricoli cartolarizzati, non si ritiene necessario mantenere in capo ad S.C.C.I. S.p.A le spese e le commissioni di cui alle citate clausole "8" e "11.1 (b)";

**Visto** il parere del Coordinamento Generale Legale dell'Istituto trasmesso con nota n. 39107 del 28 novembre 2023;

**Ritenuto**, pertanto, di procedere alla modifica dei contratti di cessione in parola mediante la stipula di un "Secondo atto modificativo" che disciplini nei sensi suindicati le modalità di pagamento e anticipazione del corrispettivo finale, anche al fine di addivenire alla chiusura delle operazioni di cartolarizzazione dei crediti ceduti;

**Vista** la relazione della Direzione generale;

**Su** proposta del Direttore Generale

#### **DETERMINA**

di adottare il "Secondo Atto Modificativo" dei contratti di cessione stipulati con la Società per la Cessione e Cartolarizzazione dei crediti contributivi INPS S.p.A. che, allegato alla presente determinazione, ne costituisce parte integrante.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Micaela Gelera

## SECONDO ATTO MODIFICATIVO

### TRA

Istituto Nazionale della Previdenza Sociale ("INPS"), con sede in Roma, Via Ciro il Grande n. 21, rappresentato dal/la [...], nato/a a Roma, in data ....., codice fiscale ....., e domiciliato per la carica presso la sede dell'INPS

### E

Società di cartolarizzazione dei crediti INPS S.C.C.I. S.p.A. ("SCCI"), con sede in Roma, Viale Manzoni n. 22, iscritta al Registro delle Imprese di Roma al n. 213733/1999, capitale sociale pari ad Euro 100.000,00 (centomila), interamente versato ed esistente, codice fiscale e partita IVA 05870001004, costituita ai sensi del comma 4 dell'art. 13 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, così come successivamente modificato, iscritta all'Elenco delle Società Veicolo di Cartolarizzazione (SPV) al n. 32614.0 ai sensi del provvedimento adottato dalla Banca d'Italia il 29 aprile 2011, in persona dell'Amministratore Unico nonché rappresentante legale della società, Dott. Gabriele Perrotti, nato a Pisa, il 30 luglio 1960, codice fiscale PRRGRL60L30G702A e domiciliato per la carica presso la sede della società

### PREMESSO CHE:

- 1) l'INPS è un ente pubblico previdenziale;
- 2) l'Articolo 13 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, così come successivamente modificato, (**"Articolo 13"**) ha disposto che i crediti contributivi già maturati, ivi compresi gli accessori per interessi, le sanzioni e le somme aggiuntive, vantati dall'INPS, nonché i crediti contributivi che matureranno a favore dell'INPS sino alla data del 31 dicembre 2005, sono ceduti a titolo oneroso ed in massa ad una società per azioni costituita ai sensi del comma 4 dell'Articolo 13;
- 3) con contratti stipulati rispettivamente in data 29 novembre 1999 (**"Primo Contratto di Cessione"**), 31 maggio 2001 (**"Secondo Contratto di Cessione"**), 18 luglio 2002 (**"Terzo Contratto di Cessione"**), 18 luglio 2003 (**"Quarto Contratto di Cessione"**), 29 novembre 2004 (**"Quinto Contratto di Cessione"**) e 5 dicembre 2005 (**"Sesto Contratto di Cessione"**), congiuntamente al Primo Contratto di Cessione, al Secondo Contratto di Cessione, al Terzo Contratto di Cessione, al Quarto Contratto di Cessione, al Quinto Contratto di Cessione ed al Sesto Contratto di Cessione i (**"Contratti di Cessione"**), l'INPS ha ceduto alla SCCI, ai sensi dell'Articolo 13, i crediti contributivi maturati, rispettivamente, alla data del 31 dicembre 1999, del 31 dicembre 2000, del 31 dicembre 2001, del 31 dicembre 2002, del 31 dicembre 2003, del 31 dicembre 2004 e del 31 dicembre 2005 ivi compresi gli accessori per interessi, le sanzioni e le somme aggiuntive, vantati dall'INPS, come meglio specificato in ciascuno dei Contratti di Cessione (i **"Crediti Ceduti"**);
- 4) i Crediti Ceduti sono: **i)** crediti contributivi previdenziali vantati dall'INPS nei confronti di coltivatori diretti, coloni, mezzadri e aziende agricole (**"Crediti Agricoli"**); **ii)** crediti contributivi previdenziali vantati dall'INPS nei confronti delle aziende tenute al versamento a mezzo denuncia mensile (ivi inclusi i Comuni, le Province, le Regioni e lo Stato) (i **"Crediti Aziende"**); **iii)** i crediti contributivi degli autonomi (artigiani e commercianti) (i **"Crediti Artigiani e Commercianti"**);

- 5) nel 2007 la SCCI ha sottoscritto contratti di cessione mediante i quali ha trasferito a due banche, Bayerische Hypo-und Vereinsbank A.G. (ora Unicredit Bank AG) e Deutsche Bank A.G., parte dei Crediti Agricoli e si è impegnata: **i)** a trasferire alle medesime una percentuale degli incassi ricevuti sui Crediti Agricoli; **ii)** a trasferire ulteriori Crediti Agricoli dietro esercizio di un'opzione di acquisto attribuita alle stesse banche;
- 6) la clausola 3.2 del Sesto Contratto di Cessione, ad integrazione di quanto previsto nelle clausole 3.2 di ciascuno degli altri Contratti di Cessione, stabilisce il diritto dell'INPS di richiedere anticipatamente la corresponsione in tutto o in parte del corrispettivo finale dei Contratti di Cessione alle condizioni ivi precisate;
- 7) in particolare, l'articolo 3 dei Contratti di Cessione prevede un Corrispettivo Iniziale e un Corrispettivo Finale da corrispondersi:
- (i) in denaro, se e nella misura in cui il ricavo effettivo per l'Acquirente derivante dalla riscossione dei Crediti Ceduti, nonché delle altre operazioni accessorie poste in essere per la cartolarizzazione dei Crediti Ceduti, ecceda l'ammontare risultante dalla somma tra tutti i corrispettivi iniziali pagati ai sensi dei Contratti di Cessione e tutte le eventuali anticipazioni del corrispettivo finale pagate ai sensi dei Contratti di Cessione medesimi e gli oneri di cui alle clausole 3.3 dei Contratti di Cessione (tutte tali componenti di seguito, per brevità, gli "Oneri"); all'importo così calcolato si aggiungerà ogni altra somma che l'Acquirente avrà ricevuto dall'INPS ad altro titolo ai sensi dei Contratti di Cessione o di altri impegni contrattuali, anche di terzi, e che non sia stata utilizzata per il rimborso dei titoli emessi dall'Acquirente per finanziare l'acquisto dei Crediti Ceduti o per il pagamento dei relativi accessori, ovvero per il pagamento degli Oneri; ovvero*
- (ii) a scelta e su richiesta dell'INPS, ove i titoli emessi dall'Acquirente per finanziare l'acquisto dei Crediti Ceduti siano stati interamente rimborsati unitamente a tutti i relativi accessori, in sostituzione del corrispettivo di cui al punto (i) che precede l'Acquirente trasferirà all'INPS: (1) i Crediti Ceduti non ancora incassati nello stato di fatto e di diritto in cui essi si troveranno, senza garanzia di solvenza né di esistenza dei crediti da parte dell'Acquirente, salvo il fatto proprio; (2) ogni altra somma incassata a valere sui Crediti Ceduti che non sia stata utilizzata per il pagamento degli Oneri; (3) ogni eventuale altra somma trattenuta dall'Acquirente a garanzia del rimborso dei titoli emessi dall'Acquirente per finanziare l'acquisto dei Crediti Ceduti, ovvero che l'Acquirente avrà ricevuto o che sarà dallo stesso ricevibile dall'INPS ad altro titolo ai sensi dei Contratti di Cessione o di altri impegni contrattuali, anche di terzi, e che non sia stata utilizzata per il rimborso dei titoli stessi o per il pagamento dei relativi accessori, ovvero per il pagamento degli Oneri; nonché (4) ogni altro diritto dell'Acquirente ancora in essere nei confronti di qualunque parte in relazione all'operazione di cartolarizzazione.*
- 8) a luglio 2011 tutti i titoli di cui alla premessa 7 (ii) (i "**Titoli**") e tutti i creditori della SCCI parti dell'Operazione di cartolarizzazione poste in essere dalla SCCI medesima sono stati soddisfatti, e i relativi rapporti estinti, salvo per quanto riguarda i rapporti con BNY Mellon per il mantenimento del Conto Pagamenti e i rapporti con la Tesoreria Centrale dello Stato per il mantenimento del Conto di Riscossione, che sono ancora in essere, e con la società F2A che svolge i servizi di *corporate servicer* per conto di SCCI;

- 9) le Parti, in applicazione della disposizione dell'Articolo 13, comma 11, hanno modificato in data 10 luglio 2012 i Contratti di Cessione al fine di consentire delle anticipazioni del Corrispettivo Finale e mantenere la titolarità dei Crediti Ceduti in capo alla SCCI, sino a diverso avviso dell'INPS;
- 10) con decorrenza dal mese di aprile 2023 la SCCI ha risolto i rapporti derivanti dalle operazioni di cui alla premessa 5 mediante appositi atti sottoscritti con le controparti;
- 11) in considerazione della cessazione dei rapporti di cui alla premessa 5 e in funzione di agevolare il trasferimento in capo all'INPS dei crediti ceduti e non ancora estinti e dare quindi seguito alla liquidazione della SCCI, le Parti intendono modificare le modalità di anticipazione del Corrispettivo Finale;
- 12) attraverso il presente Atto di modifica le Parti intendono modificare i precedenti accordi, incluso quello di cui alla premessa 9, al fine di consentire anticipi del Corrispettivo Finale.

TUTTO CIO' PREMESSO, SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Art. 1  
*(Premesse ed allegati)*

- 1.1 Le premesse formano parte integrante del presente Atto.
- 1.2 Per tutto quanto espressamente non pattuito tra le Parti rimarranno immutati i diritti, gli obblighi e le garanzie previsti e disciplinati dai Contratti di Cessione e negli altri contratti sottoscritti in connessione della emissione dei titoli, di cui alla premessa 8.
- 1.3 I termini indicati con la iniziale maiuscola, non diversamente definiti nel presente Atto, salvo che il contesto non richieda diversamente, assumono lo stesso significato ad essi attribuito nei Contratti di Cessione.

Art. 2  
*(Corrispettivo)*

L'articolo 3.2 dei Contratti di Cessione è modificato come segue:

"L'Acquirente prende atto ed acconsente ad anticipare in tutto o in parte, in una o più volte, il pagamento del Corrispettivo Finale, a richiesta dell'INPS con pagamento che sarà definitivo ed irripetibile, a valere sugli incassi eseguiti sui Crediti Ceduti nei termini e le modalità previste dal successivo articolo 11 - bis".

Art. 3  
*(Pagamenti)*

Dopo l'articolo 11 dei Contratti di Cessione l'articolo 11- bis è sostituito dal seguente:

"A partire 1° dicembre 2023 e ferme restando le anticipazioni eseguite sino alla predetta data, su richiesta di INPS e in applicazione dell'Articolo 13, comma 11, gli incassi saranno così regolati:

- 1) entro il 31 dicembre 2023 l'Acquirente verserà ad INPS tutte le somme giacenti sul conto intrattenuto presso la Tesoreria Centrale dello Stato sino all'importo di Euro **90.312.788,87** (novantamilionitrecentododicimilasettecentoottantotto/87), pari al saldo delle giacenze alla data del 30 novembre 2023; ulteriori versamenti delle giacenze sul conto

intrattenuto presso la Tesoreria Centrale dello Stato esistenti alle date del 30 giugno e del 31 dicembre di ogni anno, saranno eseguiti dall'Acquirente rispettivamente entro il 25 luglio dello stesso anno e il 25 gennaio dell'anno successivo, sino ad avvenuto trasferimento dei Crediti Ceduti dalla SCCI all'INPS, o ad avvenuta estinzione di tutti i Crediti Ceduti, salva l'esigenza che all'Acquirente siano rese disponibili le somme necessarie per fare fronte agli impegni economici assunti in relazione alle operazioni di cartolarizzazione e alle attività richieste dall'INPS.

Le somme riscosse a fronte dei Crediti Ceduti da ADE-R (Agenzia delle Entrate Riscossione) continueranno ad essere riversate da quest'ultima all'Acquirente sul conto di riscossione n. 20354 intrattenuto presso la Tesoreria Centrale dello Stato; mentre le somme riscosse a fronte dei Crediti Ceduti direttamente dall'INPS mediante modello F24 rimarranno nella disponibilità dell'INPS sempre a titolo di ulteriori anticipazioni sul Corrispettivo Finale.

Al fine di consentire alla SCCI la corretta contabilizzazione degli incassi, in ossequio alle disposizioni applicabili, l'INPS si impegna fornire a SCCI tutti i dati riferiti agli incassi ricevuti dall'INPS od eseguiti da ADE-R entro le date del 25 gennaio, 25 aprile, 25 luglio e il 25 ottobre di ogni anno, riferiti alla fine del mese immediatamente precedente (o secondo diverso intervallo da stabilirsi d'accordo tra le Parti per consentire a SCCI di assolvere di volta in volta i propri obblighi contabili e regolamentari).

Le commissioni e ogni altra spesa dovute da SCCI a INPS ai sensi delle clausole 8 dei singoli contratti di cessione e della clausola 11.1 (b) del sesto Contratto di cessione non saranno più corrisposte a fare data dal 1° luglio 2023.

#### Art. 4

*(Ulteriori impegni di SCCI a favore dell'INPS)*

Sino all'integrale soddisfacimento di tutte le obbligazioni assunte da SCCI nei confronti dell'INPS, SCCI si impegna a svolgere strettamente le sole attività necessarie o incidentali alla esecuzione delle obbligazioni assunte nei confronti di INPS, con espresso divieto di intraprendere ogni nuova attività che non sia richiesta dalla legge o sia acconsentita da INPS.

#### Art. 5

*(Trattamento fiscale)*

Il presente Atto è esente dall'imposta di registro, dall'imposta di bollo e da ogni altra imposta indiretta ai sensi dell'Articolo 13, comma 16.

#### Art. 6

*(Richiesta di anticipazione del Corrispettivo Finale)*

La sottoscrizione del presente Atto da parte dell'INPS vale quale richiesta di pagamento delle anticipazioni del Corrispettivo Finale ai sensi dell'articolo 11- bis dei Contratti di Cessione come modificati dal presente Atto.

Art. 7  
*(Comunicazioni)*

7.1 Ogni avviso o comunicazione da inviarsi in relazione al presente Atto dovrà, salvo ove altrimenti previsto, essere effettuato in italiano e per iscritto ai seguenti indirizzi:

- (i) per l'INPS: Istituto Nazionale della Previdenza Sociale  
Via Ciro il Grande n, 21  
00144 Roma (Italia)  
Telefono: +39 06 59054565

All'attenzione del Direttore Centrale Entrate

- (ii) per la Società di cartolarizzazione dei crediti INPS:  
S.C.C.I. S.p.A.  
Viale Manzoni, 22  
00185 Roma (Italia)  
Telefono: + 39 06 4544031  
Fax: + 39 06 454403420

All'attenzione dell'Amministratore Unico

7.2 Le Parti si impegnano a comunicarsi reciprocamente per iscritto entro 15 giorni ogni variazione dei suddetti 'indirizzi; tali variazioni saranno opponibili alla controparte soltanto dopo che siano decorsi 5 giorni dal ricevimento della relativa comunicazione.

Art. 8  
*(Spese)*

Tutte le spese relative alla conclusione ed all'esecuzione del presente Atto sono a carico della SCCI.

Art. 9  
*(Legge applicabile e foro competente)*

- 9.1 Il presente Atto è regolato dalla legge italiana.
- 9.2 Il foro di Roma sarà competente in via esclusiva a dirimere qualsiasi controversia che possa insorgere in relazione al presente Atto, alla sua validità, interpretazione o esecuzione.

Roma, \_\_\_\_\_ 2023

Letto, approvato e sottoscritto